



Il Giudice designato

nel procedimento iscritto al numero **2560** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2015** promosso ex art. artt. 28 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c.

da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati BASALDELLA GIORGIO e BESTETTI GIANPAOLO per procura in calce al ricorso

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI TELGATE (00240940163), rappresentato e difeso dall'avvocato RILLOSI MARCO per procura a margine della memoria difensiva

- resistente -

sciolta la riserva assunta all'udienza del 14/7/2015, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 28 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno impugnato per discriminazione la deliberazione n. 55/2014 assunta in da-



ta 17/6/2014 dalla giunta comunale del Comune di Telgate, con cui è stato aumentato da € 100,00 ad € 350,00 l'importo dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità alloggiative ed hanno chiesto di accertare il carattere discriminatorio della deliberazione nonché di ordinare al Comune la cessazione della condotta con la revoca della delibera e la restituzione dell'eccedenza pagata dai ricorrenti e dagli altri richiedenti, oltre alla pubblicazione del provvedimento.

Il Comune di Telgate, costituendosi, ha concluso per il rigetto delle domande affidate al ricorso.

Le domande proposte dai ricorrenti sono fondate.

La deliberazione impugnata dai ricorrenti integra una discriminazione per motivi nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 286/1998.

In ordine all'idoneità dell'aumento dell'importo dei diritti di segreteria relativi alla certificazione di idoneità abitativa a produrre una distinzione, basata sull'origine nazionale, incidente sul riconoscimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali valgano i condivisibili argomenti già espressi da questo Tribunale con riferimento ad una deliberazione comunale ana-



loga a quella per cui è causa: L'attestazione di idoneità alloggiativa è un documento che certifica l'adeguatezza di un alloggio dal punto di vista igienico-sanitario rispetto ai requisiti minimi di abitabilità. Esso ha validità semestrale e, ai fini del rilascio della certificazione, gli uffici comunali devono valutare le caratteristiche dell'alloggio e la sua capienza effettiva, così da poter indicare il numero di persone per le quali l'abitazione risulta adeguata. Quanto ai cittadini stranieri, il certificato di idoneità abitativa è condizione necessaria per diversi procedimenti amministrativi, ed in particolare: per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 1, lett. a) D.Lgs. 286/1998, Testo Unico sull'Immigrazione, nonché degli artt. 35 e 36 bis, comma 1 d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394. La sussistenza dei parametri di idoneità deve essere autocertificata anche all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis Dpr 394/1999: infatti, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza dei un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di



lavoro attestante la sussistenza di un alloggio per il lavoratore, fornito dei parametri richiamati dall'art. 5 bis, comma 1, lettera a), del TU Immigrazione; per la richiesta di carta di soggiorno, anche nell'interesse dei familiari conviventi, così come previsto dall'art. 9 TU Immigrazione dall'art 16, comma 4 d.p.r. 394 1999; per la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, ex art. 29, comma 3, lett. a) TU Immigrazione ed art. 6, comma 1, d.p.r. 394 1999. Il certificato in questione non costituisce, al contrario, presupposto necessario per l'iscrizione anagrafica. Ciò rende la certificazione in esame uno strumento ben più significativo per gli stranieri rispetto ai cittadini italiani, e ancor più significativo è il maggiore svantaggio sofferto dagli stranieri per l'aumento dell'importo per il rilascio della certificazione, essendo essa necessaria (per i soli cittadini stranieri) all'ottenimento dei provvedimenti (e alla realizzazione dei corrispettivi diritti fondamentali) sopra menzionati. Sulla base di tali osservazioni si osserva come la delibera comporti una "distinzione" basata sulla "origine nazionale" che ha come effetto quello di "compromettere il riconoscimento, il godimento o



l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali", quali la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la richiesta di carta di soggiorno, anche nell'interesse dei familiari conviventi, la richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, assumendo per tali ragioni carattere discriminatorio.

Le riportate considerazione consentono di concludere, anche nel caso di specie, per la sussistenza di una misura che, sebbene generalizzata, è idonea, dal punto di vista statistico, a produrre effetti discriminatori.

Non sussistono, invece, elementi adeguati per ritenere pienamente giustificato il significativo incremento dei diritti (+ 225%) disposto con la deliberazione impugnata.

L'importo precedente, stabilito con deliberazione del 15/6/2011, era stato determinato con un notevolmente più modesto incremento (+ 33% circa) del precedente importo (€ 75,00) stabilito con la deliberazione del 23/9/2009.

Il riferimento, contenuto nella stessa deliberazione impugnata, alla retribuzione oraria spettante ai dipendenti comunali interessati non appare



pertinente in quanto l'erogazione della retribuzione e l'entità della stessa sono indipendenti dallo svolgimento di mansioni funzionali al rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa e non vi sono elementi per sostenere che eventuali maggiorazioni per lavoro straordinario o per incentivi di risultato siano causalmente ricollegabili proprio all'impegno nell'espletamento di tali mansioni.

Parimenti incongruo, ai fini della determinazione in via generale del costo unitario di ogni certificazione, appare anche l'ulteriore riferimento all'esborso per l'intervento di un elettricista e di un idraulico abilitati, se non altro perché trattasi di interventi solo eventuali nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio della certificazione.

Né appare sufficiente il mero dato, privo di riferimenti specifici all'incremento dei sottesi costi ed alla percentuale di variazione adottata, del coevo aumento dei diritti di segreteria previsti per altri procedimenti.

Il rilevante incremento disposto con la delibera impugnata, quindi, non appare adeguatamente giustificato da un aumento dei costi percentualmente



comparabile alla misura dell'aumento prevista.

Nel descritto quadro di assenza di elementi specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza, la proporzionalità e la doverosità dell'aumento nella misura disposta, il rilevato effetto discriminatorio della stessa non può ritenersi giustificato da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

Va quindi dichiarato, per tutti i ricorrenti ed in linea generale, il carattere discriminatorio della deliberazione n. 55/2014 assunta in data 17/6/2014 dalla giunta comunale del Comune di Telgate.

Conseguentemente vanno adottati i provvedimenti ex artt. 44 d.lgs. 286/1998 e 4 d.lgs. 215/2003 idonei, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

In particolare, si deve ordinare al Comune di Telgate la cessazione del comportamento discriminatorio con la revoca della deliberazione in oggetto e la restituzione dell'eccedenza, rispetto al precedente importo dei diritti di segreteria, ai ricorrenti e a tutti gli altri stranieri che abbiano pagato quanto previsto dalla nuova deliberazione nel periodo di efficacia della stessa.

Appare, inoltre, opportuna l'adozione della solle-



citata misura della pubblicazione con le modalità specificate in dispositivo.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo.

Tali spese sono da distrarre in favore dei difensori dei ricorrenti che si sono dichiarati espressamente antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita,

- dichiara il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Telgate consistente nell'adozione della deliberazione di giunta comunale n. 55 del 17/6/2014 con cui è stato aumentato da € 100,00 ad € 350,00 l'importo dei diritti di segreteria relativi alla certificazione di idoneità alloggiativa;

- ordina al Comune di Telgate di revocare la deliberazione di cui al precedente capo e di restituire la somma di € 250,00 ai ricorrenti e, previa istanza degli interessati, agli altri stranieri che abbiano versato l'importo di € 350,00 per il certificato di idoneità alloggiativa nel periodo di efficacia della deliberazione;



- ordina al Comune di Telgate di pubblicare, entro 30 giorni dalla comunicazione, a proprie spese, la presente ordinanza, per un periodo di almeno 30 giorni continuativi, sulla home page del sito internet del Comune nonché, per una volta sola, per estratto, sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" con l'indicazione che l'intera ordinanza è consultabile sul sito internet del Comune;

- condanna il Comune di Telgate al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese processuali che liquida in € 286,00 per spese ed € 3.972,00 per compenso professionale oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% del compenso ed agli accessori di legge;

- distrae le spese liquidate nel precedente capo in favore degli avvocati BASALDELLA GIORGIO e BESTETTI GIANPAOLO.

Così deciso in Bergamo in data 16/08/2015.

IL GIUDICE

dott. Costantino Ippolito

